

REGOLAMENTO DIDATTICO GENERALE D'ACCADEMIA

<u>INDICE</u>

PREMESSA	4
Art. 0 - Definizioni	4
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	5
Art. 1 - Finalità	
Art. 2 - Titoli e corsi di studio	
Art. 3 - Crediti Formativi Accademici (CFA)	7
Art. 4 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio	
Art. 5 - Regolamenti didattici dei corsi di studio	
Art. 6 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio	
TITOLO II - STRUTTURE DIDATTICHE, DI PRODUZIONE E DI RICERCA	10
Art. 7 - Strutture didattiche	
TITOLO III - CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO	12
Art. 8 - Corsi di Diploma accademico di I livello (CDA)	
Art. 8/1 - Ammissione	
Art. 8/2 - Conseguimento del Diploma	
TITOLO IV - CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO	
Art. 9 - Corsi di Diploma accademico di II livello (CDSA)	
Art. 9/1 - Ammissione	
Art. 9/2 - Conseguimento del Diploma	
TITOLO V - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE	
Art. 10 - Corsi di Specializzazione (CSA)	
Art. 10/1 - Ammissione	
Art. 10/2 - Conseguimento del Diploma di Specializzazione	
TITOLO VI - CORSI DI FORMAZIONE ALLA RICERCA ARTISTICA (DOTTORATI)	
Art. 11 - Corsi di Formazione alla Ricerca (CFRA)	
Art. 11/1 - Ammissione	
Art. 11/2 - Conseguimento del Diploma	
TITOLO VII - MASTER ACCADEMICI	
Art. 12 - Master Accademici (MA1 e MA2)	
Art. 12/1 - Ammissione	
Art. 12/2 - Conseguimento del Diploma di Master Accademico	17
TITOLO VIII - CORSI DI PERFEZIONAMENTO, AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	
DEDMANENTE E DICODDENTE	10

RU FA

Art. 13 - Attività didattiche speciali e integrative	18
TITOLO IX - ATTIVITÀ DIDATTICHE E INTEGRATIVE	18
Art. 14/1 - Attività di tirocinio post-diploma	18
Art. 14/2 - Corsi e attività di perfezionamento all'estero	18
Art. 14/3 - Attività culturali ed integrative	19
TITOLO X - ORGANIZZAZIONE DIDATTICA	
Capo I - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA	19
Art. 15 - Programmazione didattica	19
Art. 15/1 - Incompatibilità	19
Art. 15/2 - Piano degli studi annuale	20
Art. 15/3 - Piano di copertura degli insegnamenti	20
Art. 15/4 - Piano di utilizzo degli spazi e degli orari	20
Art. 15/5 - Manifesto annuale degli Studi	20
Art. 15/6 - Coordinamento delle attività didattiche	21
Art. 15/7 - Verifica dei risultati delle attività formative	
Capo II - ATTRIBUZIONE COMPITI DIDATTICI	22
Art. 16 - Forme didattiche	22
Art. 16/1 - Corsi d'insegnamento	22
Art. 16/2 - Esercitazioni e laboratori didattici	22
Art. 16/3 - Seminari didattici	22
Art. 16/4 - Tirocini	
Art. 16/5 - Compiti didattici dei docenti	
Capo III - ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI	24
Art. 17 - Accertamento della preparazione degli studenti	24
Art. 17/1 - Ammissione agli esami di profitto	25
Art. 17/2 - Commissione degli esami di profitto	26
Art. 17/3 - Ammissione ai corsi di studio	
Art. 17/4 - Accertamento della preparazione iniziale	27
Art. 17/5 - Prova finale di Diploma	
Capo IV - QUALITÀ DELLA DIDATTICA	
Art. 18 - Attività di orientamento	30
Capo V - RESPONSABILITÀ DIDATTICHE	31
Art. 19 - Individuazione delle responsabilità	
TITOLO XI - STUDENTI	
Capo I - NORME GENERALI	
Art. 20 - Rapporto formativo	
Art. 21 - Immatricolazioni	
Art. 21/1 - Iscrizioni e libretti accademici personali	33

R U F A

Art. 21/2 - Immatricolazione in base a titolo di studio straniero	33
Art. 21/3 - Iscrizione di Diplomati	34
Art. 21/4 - Iscrizione a corsi d'insegnamento singoli	
Art. 21/5 - Curricula e piani di studio individuali	35
Capo II - MOBILITÀ STUDENTESCA ESTERNA E INTERNA	35
Art. 22 - Trasferimento ad altre Accademie	
Art. 22/1 - Trasferimenti da altre Istituzioni	
Art. 22/2 - Passaggi di corso	36
Art. 23 - Riconoscimento degli studi pregressi	
Art. 24 - Sospensione e interruzione temporanea degli studi	
Art. 24/1 - Rinuncia agli studi	38
Art. 24/2 - Decadenza della qualifica di studente	
Art. 24/3 - Cessazione della qualifica di studente	
Capo III - TITOLI ACCADEMICI	
Art. 25 - Rilascio dei Diplomi accademici	
Art. 25/1 - Riconoscimento di titoli accademici stranieri	
Art. 25/2 - Rilascio di titoli congiunti	
Art. 25/3 - Certificazioni dei titoli di studio	
Art. 25/4 - Altre Certificazioni	
Capo IV - SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI STUDENTI	
Art. 26 - Sanzioni disciplinari	
TITOLO XII - DIRITTO ALLO STUDIO	
Art. 27 - Diritto allo studio	
Art. 28 - Studenti diversamente abili	
TITOLO XIII - COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ	
Art. 29 - Comunicazione	
TITOLO XIV - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	
Art. 30 - Entrata in vigore, modifiche ed integrazioni	42

"ROME UNIVERSITY OF FINE ARTS" LIBERA ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

REGOLAMENTO DIDATTICO GENERALE D'ACCADEMIA

PREMESSA

Art. 0 - Definizioni

- 1. Ai sensi del presente Regolamento s'intende:
 - a) per Ministro o Ministero: il Ministro o il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - b) per istituzioni: le Accademie di Belle Arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati;
 - c) per CNAM: il Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale;
 - d) per Comitato: il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
 - e) per sistema: il sistema dell'Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale;
 - f) per legge: la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata dal Decreto-Legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 268;
 - g) per regolamenti didattici: i regolamenti adottati da ciascuna istituzione concernenti l'ordinamento dei singoli Corsi di studio, come previsto all'art. 13 dello Statuto di autonomia;
 - h) per Corsi: i Corsi di Diploma accademico di I livello (CDA), Corsi di Diploma accademico di II livello (CDSA), i Corsi di Specializzazione (CSA), i Corsi accademici di Perfezionamento o Masters di I livello (MA1) e II livello (MA2), i Corsi accademici di Formazione alla Ricerca (Dottorato), come individuati nell'art. 3 del DPR 212/2005;
 - i) per Titoli: Diploma accademico di primo livello, il Diploma accademico di secondo livello, il Diploma accademico di specializzazione, i Diplomi accademici di formazione alla ricerca in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design ed il Diploma di perfezionamento o Master, come individuati dal comma 1, art. 3 del DPR 212/2005 e rilasciati al termine dei corrispondenti Corsi di studio;
 - j) per Scuola: l'insieme dei Corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
 - k) per Dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle Scuole ad esso afferenti;
 - l) per Credito Formativo Accademico (ovvero CFA): la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di

- adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studio;
- m) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato;
- n) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dalle istituzioni, al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai Corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- o) per settori scientifico-disciplinari: gli insiemi disciplinari e culturali affini tra loro di cui al Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 482;
- p) per curriculum: l'insieme delle attività formative specificate nel regolamento didattico del Corso di studio di riferimento, finalizzato al conseguimento del relativo titolo;
- q) per ordinamento didattico di un Corso di studio: l'insieme delle norme che regolano i curricula del Corso di studio;
- r) per ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), l'insieme di regole stabilite in ambito europeo, per il trasferimento e l'accumulo di crediti formativi in ambito europeo e per scala ECTS, lo strumento adottato in ambito europeo teso a facilitare la conversione e il trasferimento dei voti ottenuti dagli studenti nei periodi di mobilità;
- s) per Diploma Supplement si intende il certificato redatto in doppia lingua e allegato al Diploma di ogni titolo di studio;
- t) per Accademia: la "Rome University of Fine Arts" Libera Accademia di Belle Arti di Roma, legalmente riconosciuta con D.M. 10/04/2000 e D.M. 29/10/2001 (ovvero "RUFA");
- u) per Statuto: lo Statuto di autonomia della "Rome University of Fine Arts" Libera Accademia di Belle Arti di Roma, legalmente riconosciuta con D.M. 10/04/2000 e D.M. 29/10/2001 (ovvero "RUFA") emanato con decreto direttoriale con le successive modificazioni.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento Didattico - di seguito denominato "Regolamento" - previsto dall'art. 10 del DPR 212/2005 che disciplina la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica a norma dell'art. 2 delle Legge n. 508/1999, e contemplato dall'art. 13 dello Statuto di autonomia della "Rome University of Fine Arts" - Libera Accademia di Belle Arti di Roma,

- a) disciplina l'ordinamento dei corsi di studio svolti nell'Accademia per il conseguimento dei titoli accademici aventi valore legale di cui art.4 della Legge 508/1999;
- b) definisce l'ordinamento degli studi dei corsi di Diploma svolti dall'Accademia di cui all'art. 3 del DPR 212/2005;
- c) detta i principi generali e fornisce le direttive dei corsi di studio svolti dall'Accademia in attuazione dell'art. 3 del DPR 212/2005;
- d) disciplina la carriera accademica degli studenti.

Art. 2 - Titoli e corsi di studio

- 1. L'Accademia organizza, ai sensi dell'art. 3 del DPR 212/2005, i seguenti corsi diretti al conseguimento di titolo di studio avente valore legale:
 - a) Corsi di Diploma accademico di I livello (CDA)
 - b) Corsi di Diploma accademico di II livello (CDSA)
 - c) Corsi di Specializzazione (CSA)
 - d) Corsi accademici di Perfezionamento o Masters di I livello (MA1) e II livello (MA2)
 - e) Corsi accademici di Formazione alla Ricerca (Dottorato);

Pertanto l'istituzione rilascia i seguenti titoli:

- a) Diploma accademico di I livello;
- b) Diploma accademico di II livello;
- c) Diploma accademico di Specializzazione;
- d) Diploma accademico di Perfezionamento o Master accademico di I e II livello;
- e) Diploma accademico di Formazione alla Ricerca (Dottorato);
- 2. L'Accademia può inoltre organizzare altri tipi di corsi, non in contrasto con la normativa vigente, che comportano il rilascio di un attestato di frequenza o partecipazione:
 - a) Corsi di perfezionamento breve;
 - b) Corsi di aggiornamento professionale;
 - c) Corsi di preparazione agli esami di stato;
 - d) Corsi di formazione, stages, seminari, workshops anche in collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche e universitarie, con enti ed istituzioni artistico-culturali e di servizio, in ambito nazionale ed internazionale;
 - e) Corsi intensivi e di orientamento per studenti;
 - f) Corsi liberi.
- 3. L'Accademia può inoltre organizzare altri tipi di corsi non in contrasto con la normativa vigente.
- 4. Le iniziative didattiche di cui ai precedenti commi sono istituite, attivate e gestite secondo procedure previste dallo Statuto, dal presente Regolamento e, per quanto compatibili, dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

5. Le iniziative didattiche sono deliberate dal Consiglio Accademico su proposta delle strutture didattiche di riferimento ed emanate dal Direttore con approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 3 - Crediti Formativi Accademici (CFA)

- 1. Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell'Accademia sono organizzati sulla base dei Crediti Formativi Accademici, di seguito denominati CFA, quale misura dell'impegno di apprendimento dello studente.
- 2. Per Credito Formativo Accademico s'intende la misura del lavoro di apprendimento, comprese le attività laboratoriali e lo studio individuale, richiesti ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.
- 3. I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con la frequenza prevista alle attività didattiche e laboratoriali e con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto secondo le modalità sancite dall'art. 10, comma 4, lettera d), del DPR 212/2005.
- 4. Ai CFA corrispondono venticinque ore di lavoro per studente. Eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore, entro il limite del venti per cento, sono possibili, su parere del Consiglio Accademico, con specifico Decreto direttoriale.
- 5. La quantità media di lavoro di apprendimento dello studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è convenzionalmente fissata in 60 CFA per anno, per un totale complessivo medio di 1500 ore di lavoro.
- 6. Gli ordinamenti didattici e i piani di studio devono essere costituiti su tale valore definito dall'art. 6 del DPR 212/2005.
- 7. I DM, determinando la frazione di impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale, assegnano di norma, rispetto all'impegno di ciascun credito, alle lezioni teoriche il 30%, alle attività teorico-laboratoriali il 50%, alle attività di laboratorio il 100%.
- 8. In prima applicazione del presente Regolamento con DM, sentito il CNAM, sono individuate le corrispondenze tra i crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i CFA previsti nei nuovi corsi.
- 9. Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'istituzione può riconoscere agli studenti crediti a fronte della documentata certificazione dell'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Accademia abbia concorso o sulla base di certificazioni rilasciate da istituti riconosciuti o ufficialmente accreditati.

- 10. I regolamenti dei Corsi di studio possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi per studenti lavoratori o comunque dispensati dalla frequenza delle attività didattiche.
- 11. Essi possono altresì riconoscere i crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea e di ulteriori conoscenze informatiche sulla base di certificazioni rilasciate da istituti riconosciuti o ufficialmente accreditati, eventualmente anche sulla base di apposite convenzioni con l'Accademia.

Art. 4 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio

- 1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, definiti ai sensi dell'art. 5 del DPR 212/2005 determinano:
 - a) la denominazione del corso di studio;
 - b) la Scuola e il Dipartimento di appartenenza;
 - c) gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio;
 - d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - e) le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
 - f) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa o a ciascun settore disciplinare relativi alla formazione di base, alle attività caratterizzanti e alle attività affini e integrative di cui al successivo articolo;
 - g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - h) la preparazione iniziale richiesta agli studenti;
 - i) dove necessario, le modalità di accertamento della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di Diploma di I e II livello anche ai fini della determinazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi nel caso la verifica non risulti positiva.
- 2. Ai sensi dell'art. 5 del DPR 212/2005, l'offerta formativa dell'Accademia è articolata nei corsi di vario livello afferenti alle Scuole. In sede di prima applicazione i Dipartimenti e le Scuole sono individuate nella tabella A allegata al DPR 212/2005. Con successivo regolamento ministeriale, sentito il CNAM, si provvede alle eventuali modifiche e integrazioni della tabella A, anche in relazione alle innovazioni didattiche connesse ai nuovi corsi di studio individuati in sede di programmazione e sviluppo del sistema.
- 3. Altresì, in prima applicazione i corsi di I livello, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 5 del DPR 212/2005, sono istituiti nelle Scuole individuate nella tabella A di cui all'art. 7, comma 4 del presente Regolamento, in conformità ai criteri determinati dall'art. 9 del DPR 212/2005, mediante trasformazione dei corsi attivati anche in via sperimentale. Tale trasformazione è disposta, su proposta dell'Accademia, con DM che verifica la corrispondenza ai criteri di cui al citato art. 9 e l'adeguatezza delle risorse umane finanziarie e strumentali, sentito il CNAM.
- 4. Fino all'adozione del regolamento che disciplina i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, i Corsi di II livello, i Corsi di Specializzazione e i Corsi di Formazione alla Ricerca, i

Masters di I e II livello, sono attivati esclusivamente in via sperimentale, su proposta delle istituzioni, con DM che verifica gli obiettivi formativi e l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il CNAM.

- 5. I Corsi sperimentali di Specializzazione sono attivati con riferimento ad ambiti professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.
- 6. I corsi di didattica finalizzati alla formazione degli insegnanti sono disciplinari secondo quanto previsto dalla Legge n. 53/2003 e dai relativi decreti della delega con apposito Regolamento Didattico.

Art. 5 - Regolamenti didattici dei corsi di studio

- 1. Gli ordinamenti didattici dell'Accademia sono disciplinati dal presente Regolamento.
- 2. I corsi di Diploma accademico di I e II livello, i Corsi di Specializzazione, i Corsi di Formazione alla Ricerca (Dottorati), i Masters e i Corsi di Perfezionamento, e comunque ogni iniziativa didattico-formativa, sono disciplinati da un Regolamento Didattico del Corso di studio che specifica gli aspetti organizzativi del Corso medesimo.
- 3. Il Regolamento Didattico del Corso di studio è adottato con decreto del Direttore dell'Accademia. È proposto con delibera dell'organo collegiale della struttura didattica competente ed è approvato, sentita la Consulta degli Studenti, dal Consiglio Accademico secondo il comma 6 dell'art. 13 dello Statuto di autonomia e, per quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione.
- 4. Il Regolamento Didattico del Corso di studio determina, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con le seguenti specificazioni per ciascun insegnamento o attività formativa:
 - il settore disciplinare di appartenenza dell'insegnamento;
 - il numero dei crediti formativi assegnati;
 - gli obiettivi formativi specifici;
 - l'eventuale articolazione in moduli;
 - le precondizioni di accesso nonché le eventuali propedeuticità;
 - la tipologia delle forme didattiche;
 - la tipologia delle verifiche di profitto degli studenti;
 - la denominazione e la struttura dei "curricula" offerti agli studenti;
 - le regole sugli obblighi della frequenza.

Art. 6 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio

- 1. L'Accademia attiva, disattiva o modifica i Corsi di studio, con autonome deliberazioni, secondo le procedure previste dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
- 2. La proposta di attivazione o di modifica di un corso di studi, redatta in conformità al successivo comma 4, viene approvata dal Consiglio Accademico ed entra in vigore con decreto direttoriale a partire dall'inizio del successivo anno accademico.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione delibera, per quanto di sua competenza, in merito alle risorse da destinare al funzionamento dei Corsi.
- 4. Un corso viene proposto sulla base di un progetto in cui siano specificati:
 - a) La denominazione, gli obiettivi specifici e la durata del corso;
 - b) Il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato;
 - c) Le dimensioni della domanda studentesca potenziale;
 - d) Il regolamento didattico del corso secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento;
 - e) Il numero massimo di partecipanti previsto;
 - f) Le modalità di accesso dei partecipanti;
 - g) L'ammontare delle quote d'iscrizione previste;
 - h) La sede di svolgimento del corso;
 - i) Le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
 - j) Le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie;
 - k) Il piano di fattibilità finanziario;
 - l) Le risorse economiche disponibili;
 - m) Il dipartimento o la scuola a di riferimento del corso.
- 5. I Corsi di studi possono essere attivati anche mediante accordi tra diverse Scuole dell'Istituzione (Corsi di studi interScuole) o convenzioni tra diversi Atenei (Corsi di Studi interuniversitari). I regolamenti dei Corsi di studi interScuole e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una tra le Scuole o ad uno tra gli Atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi, il rilascio del titolo finale e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo quanto diversamente previsto dagli accordi o dalle convenzioni.
- 6. I Corsi di studio possono essere attivati dall'Accademia anche in collaborazione con istituzioni di pari livello nazionale ed internazionale, enti esterni, pubblici o privati nazionali e internazionali.
- 7. Il Consiglio Accademico, sentiti i coordinatori dei corsi di studio e il parere del Nucleo di Valutazione, verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi qualificanti di ciascun corso e la risposta che le proposte didattiche hanno ottenuto, e delibera in merito alla modifica o alla disattivazione dei corsi.
- 8. In caso di disattivazione di un corso di studi, l'Accademia garantisce il conseguimento del titolo anche mediante il riconoscimento dei crediti acquisiti ed il passaggio ad altro corso di studi.

TITOLO II STRUTTURE DIDATTICHE, DI PRODUZIONE E DI RICERCA

Art. 7 - Strutture didattiche

- 1. Le strutture didattiche, di produzione e di ricerca di cui si avvale l'Accademia sono le seguenti:
 - a) i Dipartimenti;
 - b) le Scuole, con le loro articolazioni in Corsi di Diploma di Primo Livello, Diploma di Secondo livello e Corsi di Specializzazione;
 - c) le Strutture didattiche speciali, comprese quelle che curano formazione integrativa e di perfezionamento di eccellenza.
- 2. Ciascuna struttura didattica è rappresentata da un Coordinatore, individuato con decreto direttoriale sentito il Consiglio Accademico.
- 3. Attraverso l'adozione di specifici Regolamenti, emanati con decreto del Direttore, sentito il Consiglio Accademico, per il funzionamento delle strutture didattiche potrà essere prevista, anche se non contemplata dallo Statuto dell'Accademia, l'istituzione di organi ristretti all'interno di ciascuna struttura, cui delegare alcune funzioni o demandare lo svolgimento di particolari attività.
- 4. L'offerta formativa dell'Accademia è articolata nei corsi di vario livello afferenti alle seguenti scuole e dipartimenti:

DIPARTIMENTO	SCUOLA		
Arti Visive	Decorazione		
	Grafica		
	Pittura		
	Scultura		
Progettazione e arti applicate	Scenografia		
	Restauro		
	Nuove tecnologie dell'arte		
	Progettazione artistica per l'impresa		
Comunicazione e didattica dell'arte	Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico		
	contemporaneo		
	Didattica dell'arte		

Tabella A

- 5. I Corsi di studi istituiti presso le Scuole dell'Accademia sono quelli di cui agli allegati ordinamenti didattici. Il funzionamento dei corsi è disciplinato dai relativi regolamenti.
- 6. Le modifiche all'ordinamento delle strutture didattiche sono deliberate, nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto, dal Consiglio Accademico, sentiti i Coordinatori delle strutture didattiche competenti.
- 7. L'Accademia assicura la formazione che si realizza nei Dottorati di ricerca e nei corsi di formazione permanente e ricorrente.
- 8. Corsi di studi interScuole ed interAccademia possono essere attivati in base ad appositi accordi e convenzioni, che ne disciplinano il funzionamento.
- 9. L'Accademia assicura le attività di orientamento nelle forme e con le modalità di cui al successivo art. 18.
- 10. L'Accademia persegue l'accreditamento dei suoi Corsi di studi ed adotta un sistema di valutazione interna delle attività didattiche. Le funzioni di valutazione sono svolte da un organo, denominato "Nucleo di Valutazione", come previsto dall'art. 23 dello Statuto dell'Accademia.

TITOLO III CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO

Art. 8 - Corsi di Diploma accademico di I livello (CDA)

- 1. I Corsi di Diploma di I livello perseguono l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali, garantendo altresì i requisiti formativi per l'accesso a studi di II livello.
 - Il percorso formativo previsto dai corsi di Diploma di I livello è di norma di durata triennale per un totale di 180 CFA.

Art. 8/1 - Ammissione

- 1. Per essere ammessi ad un Corso di Diploma di I livello occorre essere in possesso di un diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.
- 2. Per i corsi di diploma per i quali l'Accademia preveda una limitazione degli accessi, l'ammissione è subordinata ad una prova definita dal Regolamento di Corso e recepita nel Manifesto degli Studi.

- 3. Lo studente deve essere in possesso o provvedere all'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale riguardante conoscenze di base definite dal Regolamento Didattico del Corso di Diploma.
- 4. Il Regolamento Didattico di Corso definisce altresì le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale attraverso prove o altri strumenti di valutazione.
- 5. Se la verifica non è positiva, la struttura didattica competente può indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il primo anno di corso.
- 6. Le strutture didattiche competenti possono proporre attività formative propedeutiche ai fini del conseguimento di un'adeguata preparazione iniziale, anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore.

Art. 8/2 - Conseguimento del Diploma

- 1. Per conseguire il Diploma di I livello lo studente deve acquisire 180 CFA, comprensivi degli insegnamenti previsti dal piano di studio, delle altre attività formative e delle prova finale secondo quanto definito dal presente Regolamento. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver dimostrato le conoscenze di base della lingua inglese e di elementi di informatica, secondo modalità e per un numero di crediti definiti dagli ordinamenti didattici, e acquisiti attraverso il superamento di una prova.
- 2. La prova finale, di cui al successivo art. 17/5, comma 7 del presente Regolamento, finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Diploma, consiste nella presentazione, davanti ad una Commissione di almeno tre docenti di:
 - a) una produzione di carattere laboratoriale coordinata nell'ambito di una delle discipline laboratoriali dello specifico corso di diploma della disciplina d'indirizzo dello specifico Corso di Diploma sotto la guida di un docente relatore di progetto;
 - b) un'elaborazione e conseguente esposizione di un saggio breve di carattere teorico in forma scritta o scrittografica sotto la guida di un relatore.

TITOLO IV CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO

Art. 9 - Corsi di Diploma accademico di II livello (CDSA)

1. I Corsi di Diploma di II livello perseguono l'obiettivo di assicurare allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali per l'acquisizione di competenze disciplinari specifiche e per l'esercizio di attività di elevata qualificazione professionale.

2. Il percorso formativo di un Corso di Diploma di II livello è di norma di durata biennale per un totale di 120 CFA.

Art. 9/1 - Ammissione

- 1. Per essere ammessi ad un Corso di Diploma di II livello occorre essere in possesso del Diploma accademico di I livello o di laurea rispondente ai requisiti richiesti dal Corso di Diploma di II livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.
- 2. Per i corsi di Diploma di II livello per i quali l'Accademia preveda una limitazione degli accessi, le modalità di ammissione sono disciplinate da una prova di accesso definita dal Regolamento di Corso e recepita nel Manifesto degli Studi.
- 3. Per i corsi di Diploma di II livello per i quali non sia previsto un numero programmato di accessi, occorre essere in possesso dei requisiti curriculari definiti dal regolamento del Corso di II livello.
- 4. I regolamenti di ogni Corso Diploma di II livello disciplineranno i requisiti richiesti per l'accesso, compresi eventuali debiti formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.
- 5. Per l'ammissione al Corso di Diploma di II livello, lo studente deve dimostrare il possesso di un'adeguata preparazione iniziale riguardante le conoscenze di base definite dalla struttura didattica competente, anche attraverso modalità di verifica da effettuarsi, ove necessario, attraverso prove o altri criteri di valutazione.
- 6. Qualora lo studente abbia acquisito titolo di Diploma di I livello con riferimento ad un "curriculum" pienamente riconosciuto dalla struttura didattica competente ai fini dell'iscrizione al Corso di Diploma di II livello, non è richiesta alcuna verifica.
- 7. La verifica è dovuta nel caso di studenti che abbiano acquisito il titolo di Diploma o di laurea con altri "curricula" e i cui crediti non siano completamente riconosciuti ai fini del Diploma Specialistico.
- 8. La struttura didattica competente indica specifici obblighi formativi aggiuntivi se la verifica non è positiva, con l'indicazione di modalità e tempi compresi entro la I annualità. Tali obblighi formativi aggiuntivi vengono assegnati anche agli studenti che siano stati ammessi al Corso di Diploma di II livello con una votazione inferiore ad un prefissato valore minimo.
- 9. Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al Corso di Diploma di II livello, lo studente può essere ammesso "con riserva" anche se consegue il titolo di I livello nell'ultima sessione dell'anno accademico precedente, purché al momento dell'iscrizione abbia terminato tutti gli esami e il conseguimento del titolo avvenga nell'ultima sessione dell'anno precedente. Ove ciò non accada l'iscrizione al Corso di studio decade.

Art. 9/2 - Conseguimento del Diploma

1. Per conseguire il Diploma di Il livello lo studente deve aver acquisito 300 CFA, ivi compresi quelli acquisiti con il Diploma di I livello e riconosciuti ai fini del Diploma di II livello. Tali CFA sono

- comprensivi degli insegnamenti previsti dal piano di studio, delle altre eventuali attività formative, dalle prove finali come definiti dal regolamento del Corsi di Diploma di II livello e recepito nel Manifesto degli Studi.
- 2. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver dimostrato la conoscenza della lingua inglese e di elementi di informatica per un numero di CFA previsti dai singoli ordinamenti di Corso, qualora non siano già stati acquisiti nei corsi di I livello. Lo studente deve altresì aver svolto le attività stagistiche, tirocinali e/o seminariali, anche esterne, se previste dallo specifico piano di studi del Corso di Diploma di Il livello.
- 3. La prova finale, di cui al successivo art. 17/5, comma 8 del presente Regolamento, consiste nella presentazione di una produzione artistica originale integrata sotto l'aspetto laboratoriale, storico-critico e metodologico svolta sotto la guida di due relatori, uno per la parte artistico-laboratoriale, uno per la parte storico-critico-metodologica discussa pubblicamente davanti ad una commissione di almeno tre docenti. I contenuti e i requisiti da soddisfare sono definiti dalla struttura didattica competente.

TITOLO V CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 10 - Corsi di Specializzazione (CSA)

- 1. Il Corso di Specializzazione (CSA) ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici individuati con decreto del Ministro ai sensi dell'art. 6 del DPR 212/2005.
- 2. L'ordinamento didattico di ciascun Corso di Specializzazione, la durata del corso ed il numero dei CFA necessari per il conseguimento vengono approvati dal Consiglio Accademico.

Art. 10/1 - Ammissione

- 1. Per essere ammessi ad un Corso di Specializzazione occorre essere in possesso almeno del Diploma accademico di I livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalle strutture competenti nel rispetto della normativa vigente e degli accordi internazionali.
- 2. Altri specifici requisiti di ammissione ad un Corso di Specializzazione, ivi compresi i crediti formativi aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, sono stabiliti dai decreti ministeriali e, a norma di essi, dai regolamenti del Corso di studio.
- 3. Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al primo anno del Corso di Specializzazione, le strutture competenti possono prevedere l'ammissione di studenti non ancora in possesso del titolo di I o II livello, con il riconoscimento temporaneo di un debito formativo da parte dello studente, limitato ai CFA relativi agli esami dell'ultimo anno non ancora superati e alla prova

- finale. Tale debito dovrà comunque essere assolto prima delle verifiche relative alle attività formative del Corso di Specializzazione.
- 4. L'ammissione al Corso di Specializzazione avviene per concorso, secondo modalità stabilite da apposito bando.
- 5. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da non meno di tre docenti designati dal Consiglio Accademico e nominata con decreto del Direttore dell'Accademia.
- 6. La preparazione iniziale richiesta per ciascun Corso di Specializzazione è definita da specifico regolamento della struttura competente approvata dal Consiglio Accademico.

Art. 10/2 - Conseguimento del Diploma di Specializzazione

- 1. Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve aver acquisito non meno di 60 CFA in aggiunta a quelli già acquisiti e riconosciuti validi per il relativo Corso di Specializzazione, fatte salve diverse disposizioni ministeriali.
- 2. La prova finale, di cui al successivo art. 17/5, comma 9, del presente Regolamento, consiste nella realizzazione di un progetto artistico-culturale, sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico, che dimostri la preparazione artistica e le capacità operative connesse alla specifica professionalità discussa pubblicamente davanti ad una commissione di almeno tre docenti designati dal Consiglio Accademico e nominata con decreto del Direttore dell'Accademia.
- 3. Il contenuto e le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinati con apposito regolamento didattico deliberato dal Consiglio Accademico.

TITOLO VI CORSI DI FORMAZIONE ALLA RICERCA ARTISTICA (DOTTORATI)

Art. 11 - Corsi di Formazione alla Ricerca (CFRA)

- 1. I Corsi di Formazione alla Ricerca (CFRA) sono strutture didattiche di programmazione e organizzazione della formazione finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca di alta qualificazione negli ambiti delle arti visive, delle arti applicate, della progettazione e delle nuove tecnologie, della conservazione e del restauro di beni culturali e artistici, delle teorie, metodologie, didattica e comunicazione delle arti. Le tematiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi a un settore artistico-disciplinare o a un'aggregazione di più settori.
- 2. I Corsi di Formazione alla Ricerca (CFRA) possono essere istituiti in consorzio con altre istituzioni AFAM e Università, o in convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti di elevata qualificazione artistica, scientifica, culturale e tecnologica, nonché di strutture idonee.
- 3. Il CFRA ha di norma durata triennale.

- 4. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli ammessi ai CFRA possono godere di borsa di studio.
- 5. I CFRA rilasciano titolo equiparato al Dottorato di ricerca universitario.

Art. 11/1 - Ammissione

- 1. L'ammissione ai CFRA richiede il possesso del Diploma accademico di II livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e ritenuto idoneo.
- 2. Il bando di concorso per l'ammissione è emanato dal Direttore dell'Accademia. Il Direttore ne invia tempestivamente comunicazione al MIUR per la diffusione a livello nazionale tramite mezzi informatici. Il bando di concorso indica:
 - a) il numero complessivo dei candidati da ammettere, non inferiore a tre;
 - b) il numero e l'ammontare delle borse di studio nella misura consentita dalle risorse interne dell'istituzione o rese disponibili dai soggetti eventualmente consorziati o convenzionati;
 - c) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione.

Art. 11/2 - Conseguimento del Diploma

- 1. La prova finale, di cui al successivo art. 17/5, comma 10 del presente Regolamento, consiste nella realizzazione di un progetto di ricerca approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e/o di una tesi di Dottorato originale, discussi pubblicamente davanti ad una commissione formata dai docenti del Corso e dagli eventuali membri esterni all'istituzione esperti dell'area disciplinare di riferimento, nominata dal Direttore dell'Accademia.
- 2. Il contenuto e le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinati con apposito regolamento didattico deliberato dal Consiglio Accademico.

TITOLO VII MASTER ACCADEMICI

Art. 12 – Master Accademici (MA1 e MA2)

1. Il Corso di Master Accademico è un Corso di Perfezionamento artistico e di alta formazione permanente previsto dal comma 7 dell'art 3 del DPR 212, la cui durata può essere semestrale, annuale, biennale a seconda del progetto didattico-professionale.

Art. 12/1 - Ammissione

1. L'Accademia può attivare Master di I livello (MA1), destinati a studenti in possesso di Diploma accademico di I livello o di Laurea o altro Titolo equipollente, e Master di II livello (MA2), destinati a studenti in possesso di Diploma accademico di II livello o della Laurea magistrale o altro Titolo equipollente.

Art. 12/2 - Conseguimento del Diploma di Master Accademico

- 1. Per conseguire il Diploma di Master Accademico lo studente deve aver acquisito non meno di 60 o 120 CFA relativamente alla durata annuale o biennale del Master, in aggiunta a quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo Master Accademico, fatte salve diverse disposizioni ministeriali.
- 2. La prova finale, di cui al successivo art. 17/5, comma 11 del presente Regolamento, consiste nella realizzazione di un progetto artistico-culturale finalizzato agli obiettivi formativi del Master approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico, sotto la cura di due diversi relatori, che dimostri l'acquisita preparazione artistico-professionale inerente alle finalità del corso. La discussione avrà luogo pubblicamente davanti ad una commissione di almeno tre docenti designati dalla struttura competente e nominata dal Direttore dell'Accademia.
- 3. Il contenuto e le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinati con apposito regolamento didattico deliberato dal Consiglio Accademico.

TITOLO VIII CORSI DI PERFEZIONAMENTO, AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE

Art. 13 - Attività didattiche speciali e integrative

- 1. I corsi di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento hanno l'obiettivo di fornire specifica preparazione in ambiti artistici e professionali particolari.
- 2. I corsi possono avere una durata massima di un'annualità, per un numero max. di 60 CFA e si caratterizzano per la flessibilità del loro ordinamento.
- 3. Le modalità di accesso ai corsi, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, sono disciplinati con apposito regolamento didattico deliberato dal Consiglio Accademico.
- 4. I corsi sono istituiti con decreto del direttore previa approvazione del Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza, del Consiglio di Amministrazione.
- 5. A conclusione dei corsi, agli iscritti che hanno svolto le attività previste dal programma didatticoformativo ed abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti nel Decreto istitutivo del Corso, è rilasciato un attestato finale di frequenza a firma del Direttore dell'Accademia.

TITOLO IX ATTIVITÀ DIDATTICHE E INTEGRATIVE

Art. 14/1 - Attività di tirocinio post-diploma

1. L'Accademia può attivare attività tirocinali post-diploma negli ambiti formativi di propria competenza.

Per lo svolgimento di dette attività le strutture didattiche dovranno definire:

- a) criteri e modalità di iscrizione ai tirocini;
- b) criteri di determinazione dei periodi e delle sedi di svolgimento dei tirocini;
- c) obblighi di partecipazione ed adempimenti posti a carico del tirocinante nonché obblighi e adempimenti della struttura accademica ai fini del regolare svolgimento del tirocinio;
- d) rilascio dell'attestato di partecipazione;
- e) eventuali cause di invalidità del tirocinio.

Art. 14/2 - Corsi e attività di perfezionamento all'estero

1. L'Accademia organizza corsi di studio ed attività di perfezionamento presso istituzioni accademiche e universitarie estere, sulla base di specifici accordi di cooperazione internazionale. Un'apposita commissione, nominata dal Consiglio Accademico, valuterà la concessione di borse di studio a concorso per la frequenza a tali attività.

Art. 14/3 - Attività culturali ed integrative

1. L'Accademia organizza attività culturali di produzione e di ricerca nonché attività espositive ed editoriali finalizzate alla valorizzazione dell'istituzione. Un'apposita commissione, nominata dal Consiglio Accademico, predispone annualmente la programmazione delle attività che saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione; detta Commissione si doterà di un proprio regolamento.

TITOLO X ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Capo I - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA

Art. 15 - Programmazione didattica

- 1. Ai sensi dell'art. 19, comma 6, lettera b) dello Statuto di autonomia, il Consiglio Accademico è l'organo preposto al piano di sviluppo triennale dell'attività didattico-culturale e scientifica, alla programmazione didattica annuale ed all'approvazione del Manifesto degli Studi.
- 2. Per la programmazione didattica annuale e il Manifesto degli Studi il Consiglio Accademico si avvale della collaborazione delle strutture didattiche, dei Dipartimenti, delle Scuole e dei Corsi, nonché del servizio di Tutorato e orientamento, che avanzano, ciascuno per le proprie competenze, entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico medesimo e, comunque, entro i

tempi necessari all'avvio delle attività, motivate proposte in merito ai seguenti strumenti di programmazione:

- a) integrazioni e modifiche al piano di studi annuale;
- b) piano di copertura degli insegnamenti;
- c) piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario;
- d) piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle attività formative;
- e) piano delle prove di accesso, delle verifiche d'esame e delle prove finali.
- 3. Gli strumenti di programmazione didattica annuale possono essere aggiornati dal Consiglio Accademico in corso d'anno in caso di situazioni non prevedibili all'atto della loro approvazione.

Art. 15/1 - Incompatibilità

1. L'incarico di responsabile di una struttura didattica è, in linea di principio, incompatibile con altri incarichi di responsabile di altre strutture didattiche. Le eccezioni che si rendessero necessarie per i Dipartimenti o le Scuole con esiguo numero di docenti verranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Accademico.

Art. 15/2 - Piano degli studi annuale

- 1. Il piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento dei corsi di studio, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti e delle attività formative per ciascuno degli anni di durata ordinaria del corso stesso, indicandone il peso in termini di CFA, di ore di lezione, di laboratorio e di esercitazioni nonché i periodi didattici di svolgimento.
- 2. Il piano di studi annuale è approvato dal Consiglio Accademico ai sensi dell'art. 19 dello Statuto e definito, ogni anno, nel rispetto dell'ordinamento didattico compreso nel presente Regolamento e nel Regolamento Didattico del corso di studio.

Art. 15/3 - Piano di copertura degli insegnamenti

- 1. Il Direttore, con delibera del Consiglio Accademico, sentiti i Dipartimenti, le Scuole e i Corsi, definisce le modalità d'individuazione dei docenti responsabili degli insegnamenti previsti dal Piano annuale degli studi per l'A.A. di riferimento.
- 2. Sulla base del piano, il Direttore, sentiti i Dipartimenti, le Scuole e i Corsi, definisce il bando per gli affidamenti delle discipline che non risultano coperte, distinto fra affidamenti interni e affidamenti esterni. Di norma il bando ha validità triennale.
- 3. Il bando elenca gli insegnamenti per cui si cerca copertura con l'indicazione del numero dei CFA, il numero delle ore di lezione richieste, gli obiettivi formativi specifici degli insegnamenti da ricoprire.

Art. 15/4 - Piano di utilizzo degli spazi e degli orari

- 1. Il piano di utilizzo degli spazi e degli orari definisce la disponibilità degli spazi da destinarsi alle attività didattiche e di studio nonché i rispettivi orari di utilizzo.
- 2. Il piano individua per ciascun insegnamento attivato la denominazione esatta della disciplina, il nome del docente, l'orario e l'aula, il giorno di inizio e di conclusione delle lezioni. Per ogni docente sarà indicata la sede di ricevimento degli studenti e l'indirizzo di posta elettronica.

Art. 15/5 - Manifesto annuale degli Studi

- 1. Entro il 30 luglio di ogni anno il Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza, il Consiglio di Amministrazione, approvano il Manifesto annuale degli Studi che comprende:
 - a) il piano annuale di ciascun Corso di studio;
 - b) le modalità di accesso degli studenti;
 - c) le modalità di immatricolazione e d'iscrizione;
 - d) i termini delle iscrizioni alle eventuali prova di ammissione;
 - e) i termini e le modalità dell'eventuale accertamento della preparazione iniziale;
 - f) l'ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute dagli studenti.
- 2. I Regolamenti delle strutture didattiche stabiliscono tempi e modalità di presentazione delle proposte circa le lettera a), b), d) ed e) del presente articolo da inoltrare al Consiglio Accademico entro il 15 luglio di ogni A.A. per le opportune deliberazioni.
- 3. Il Manifesto annuale degli Studi viene pubblicato all'Albo dell'Accademia e per via telematica, nonché distribuito alle strutture didattiche e al servizio Tutorato e orientamento per gli studenti che ne facciano richiesta entro il 10 settembre di ogni A.A.

Art. 15/6 - Coordinamento delle attività didattiche

- 1. Ferma restando la libertà di docenza sancita dallo Statuto, le attività didattiche vengono coordinate in termini di programmi d'insegnamento, di organizzazione dei percorsi formativi, di utilizzazione delle risorse, di calendarizzazione delle attività.
- 2. Il coordinamento delle attività dei corsi di studio attivati dalle varie strutture didattiche compete al Consiglio Accademico.
- 3. A tal fine, nelle sedute dedicate alla definizione dei piani triennali di sviluppo nonché alla programmazione annuale e al Manifesto degli Studi, il Consiglio Accademico potrà essere esteso, a titolo consultivo, e solo in alcuni casi, ai responsabili delle diverse strutture didattiche.

Art. 15/7 - Verifica dei risultati delle attività formative

1. L'Accademia si pone l'obiettivo di garantire il conseguimento del titolo di studio entro la durata ordinaria prevista dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, riducendo al minimo possibile il numero degli abbandoni.

- 2. La verifica per il conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso il monitoraggio e il controllo dei percorsi di studio degli studenti che consentano di evidenziare situazioni critiche sia per quanto attiene i processi di apprendimento degli studenti medesimi, sia in ordine a disfunzioni organizzative, a carichi di studio non adeguatamente distribuiti nei vari periodi didattici, ad una non soddisfacente corrispondenza fra CFA assegnati ai vari insegnamenti e programmi effettivamente svolti, a differenze qualitative nelle prestazioni didattiche dei docenti o a difformità di impostazioni valutative dei docenti in merito al profitto degli studenti.
- 3. I docenti responsabili delle strutture didattiche, presentano al Consiglio Accademico una relazione annuale diretta a valutare i risultati delle attività formative, individuando gli eventuali elementi distorsivi e suggerendo possibili soluzioni sulla base di opportune analisi dei percorsi formativi degli studenti, dei tassi di superamento delle prove d'esame e dei giudizi degli studenti sull'efficacia dei corsi.

Capo II - ATTRIBUZIONE COMPITI DIDATTICI

Art. 16 - Forme didattiche

- 1. Le attività didattiche svolte dall'Accademia possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente nonché le forme didattiche di tipo sperimentale ritenute opportune dal singolo docente in attuazione della sperimentazione didattica prevista.
- 2. In ogni caso, gli insegnamenti debbono essere impartiti sotto forma di lezioni e/o di esercitazioni laboratoriali, di moduli e di altre forme didattiche nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti didattici e dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 16/1 - Corsi d'insegnamento

- 1. I corsi ufficiali d'insegnamento, di base, caratterizzanti, affini e integrativi, vengono organizzati dalle strutture didattiche competenti nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dal DPR 212/05 e dalla successiva decretazione in materia.
- 2. Le discipline che costituiscono i corsi d'insegnamento possono essere di durata pluriennale o annuale. Le discipline di durata pluriennale comportano programmi diversi per ogni annualità.
- 3. Le discipline possono articolarsi in moduli corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all'interno del programma d'insegnamento. I moduli possono costituire corsi integrati.

Art. 16/2 - Esercitazioni e laboratori didattici

- 1. Le esercitazioni consistono in attività con le quali si sviluppino esemplificazioni ed applicazioni di principi e metodi presentati con lo scopo di chiarire i contenuti delle lezioni.
- 2. Le attività di laboratorio sono attività formative strettamente connesse ed integrate alla disciplina di riferimento. Esse vengono svolte dallo studente dietro la diretta supervisione del docente o del tutor didattico.
- 3. A motivo dell'alto livello di operatività degli insegnamenti artistici, le esercitazioni e laboratori didattici possono assumere valenza autonoma, rappresentando momenti ulteriori e necessari di formazione dello studente a cura del docente.

Art. 16/3 - Seminari didattici

1. Il seminario didattico è un'attività formativa consistente nella partecipazione dello studente ad incontri in cui siano presentati, discussi ed approfonditi temi oggetto degli insegnamenti, sotto la supervisione di un docente.

Art. 16/4 - Tirocini

- 1. Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica dell'Accademia, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto d'insegnamento.
- 2. La durata del tirocinio è proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare argomento oggetto dell'insegnamento o delle finalità formative del corso di studio.
- 3. Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la previa stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità si svolgimento dello stesso, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore.
- 4. La convenzione è approvata, su proposta della struttura didattica competente, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

Art. 16/5 - Compiti didattici dei docenti

- 1. I compiti didattici dei docenti consistono in:
 - a) lezioni, esercitazioni, laboratori e altre attività integrative delle lezioni;
 - b) assistenza individuale agli studenti;
 - c) accertamento del profitto degli studenti;
 - d) attività di tutorato e di orientamento;
 - e) assolvimento dei compiti organizzativi interni;
 - f) partecipazione agli organi collegiali delle strutture didattiche e dei corsi di studio.
- 2. Alla luce del profilo professionale dei docenti dell'Accademia e degli obblighi connessi alla funzione docente, tutti i docenti sono tenuti a svolgere ogni insegnamento loro attribuito sotto forma sia di lezioni frontali, sia di esercitazioni seminariali, di laboratorio, di produzione e di ricerca

per il numero di ore previsto dal piano di studio. I docenti sono tenuti a svolgere personalmente le lezioni loro affidate. Potranno altresì invitare esperti su argomenti specifici da svolgere alla loro presenza, previa comunicazione al responsabile della struttura didattica di riferimento. Nel caso di inviti ad esperti che comportino oneri è necessario chiedere preventiva autorizzazione ai responsabili delle strutture didattiche di riferimento.

- 3. I docenti sono altresì tenuti ad assicurare un numero di ore di ricevimento degli studenti secondo modalità stabilite dalle strutture didattiche di riferimento approvate dal Consiglio Accademico.
- 4. Per ogni insegnamento o modulo deve essere tenuto, a cura del docente, un registro, vidimato dal Direttore, delle attività didattiche svolte. In esso vengono annotati, volta per volta, gli argomenti delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e dei seminari con relativa firma del docente.
- 5. Il registro, che fa fede ai fini del computo del monte orario del singolo docente, deve essere consegnato alla Direzione entro quindici giorni successivi alla conclusione dei corsi. Ogni docente è tenuto altresì ad esibire il registro, su richiesta del Direttore, anche durante lo svolgimento dei corsi.

Capo III - ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI

Art. 17 - Accertamento della preparazione degli studenti

- 1. L'accertamento della preparazione di base degli studenti avviene con i seguenti strumenti:
 - a) prove di ammissione ai corsi di studio;
 - b) prove di accertamento della preparazione iniziale;
 - c) prove di profitto, distinte in prove di valutazione intermedia (revisioni) ed esami di profitto;
 - d) prove finali.
- 2. A ciascuna delle prove di cui al comma 1 corrispondono altrettante procedure di accertamento.
- 3. In particolare, il numero, le caratteristiche, le modalità di svolgimento delle prove di valutazione intermedia sono stabilite dai docenti interessati nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti delle strutture didattiche. Fermo restando che le prove di valutazione intermedia (revisioni) non sono oggetto di registrazione ufficiale nella carriera accademica dello studente ma solo di verbalizzazione interna da parte del docente, all'inizio di ogni corso, i docenti sono comunque tenuti a comunicare agli studenti le prove di valutazione intermedia (revisioni) eventualmente previste.
- 4. L'accertamento del profitto individuale dello studente viene espresso, a seguito di opportune prove, mediante una votazione in trentesimi. Gli esami finali di profitto di ogni corso sono ordinati in modo da accertare la preparazione del candidato nella disciplina su cui verte l'esame. L'accertamento viene effettuato valutando lo svolgimento dell'esame conclusivo con gli esiti delle eventuali prove di valutazione intermedia (revisioni) previste.

- 5. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da tre docenti, tra cui il docente responsabile delle disciplina in qualità di presidente, designata dal Direttore dell'Accademia.
- 6. L'accertamento del profitto è attuato sulla base di un piano di prove d'esame per i corsi di I e di II livello che deve prevedere almeno tre sessioni distribuite nel corso dell'A.A. approvate dal Consiglio Accademico. Le sessioni debbono indicare la data d'inizio e di conclusione degli appelli e vengono comunicate ufficialmente almeno trenta giorni prima del loro svolgimento. Di norma, le sessioni d'esame sono: sessione estiva (giugno-luglio); sessione autunnale (settembre-ottobre) sessione invernale (febbraio) e debbono concludersi entro il 30 aprile dell'A.A. successivo. Sessioni straordinarie possono essere autorizzate di volta in volta dal Consiglio Accademico. Per ciascuna sessione è previsto almeno un appello di ogni disciplina. Nel caso di più appelli della medesima disciplina in una stessa sessione, deve trascorrere un lasso di tempo di almeno venti giorni tra un appello e l'altro.
- 7. La data di un appello di esame non può essere anticipata e può essere posticipata solo per grave e giustificato motivo. In ogni caso, deve esserne data comunicazione agli studenti mediante affissione all'albo e per via informatica almeno dieci giorni prima della data prevista nel calendario, salvo casi di forza maggiore.
- 8. Nel caso di prova scritta, i candidati verranno informati della data di svolgimento e della durata della prova almeno sette giorni prima. Gli studenti hanno diritto d'accesso agli elaborati prodotti della prova scritta ed alla discussione sui medesimi con il presidente di commissione.
- 9. L'esame finale di profitto deve svolgersi all'interno di ogni sessione e non può, in ogni caso, essere effettuato durante lo svolgimento delle lezioni del relativo insegnamento.
- 10. La sessione degli esami finali di profitto ha inizio almeno sette giorni dopo la conclusione o tre giorni dopo la sospensione dell'ordinaria attività didattica.
- 11. Per insegnamenti ad elevato numero di iscritti il Consiglio Accademico può autorizzare lo svolgimento di pre-appelli dietro motivata richiesta del responsabile della struttura didattica di riferimento. I pre-appelli devono comunque rientrare all'interno della sessione degli esami di profitto che potrà, in tal caso, essere anticipata.
- 12. L'attività formativa, eventualmente articolata in moduli, o la previsione di prove di verifica integrate per più attività formative comporta una valutazione unitaria e contestuale.
- 13. Gli esami finali di profitto sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto finale.
- 14. L'esame finale di profitto s'intende superato quando lo studente consegue una votazione minima di almeno 18/30. Ove consegua il voto massimo (30/30) può essere concessa la lode.

Art. 17/1 - Ammissione agli esami di profitto

- 1. Per essere ammesso agli esami finali di profitto lo studente deve:
 - a) essere in regola con l'iscrizione al corso di studio tramite il pagamento delle relative tasse e contributi;

- b) essere in regola con gli obblighi di frequenza previsti per ogni singolo corso.
- 2. Non è consentito ripetere un esame finale di profitto già sostenuto con esito positivo.
- 3. Lo studente può sostenere, nel corso dell'A.A., tutti gli esami finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio curriculum e del piano di studi individuale, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e degli eventuali vincoli definiti dalla struttura didattica competente.
- 4. Lo studente non può sostenere esami finali di profitto relativi a corsi che non siano attivati nell'A.A. di svolgimento, salvo che si tratti di esami rientranti nel proprio curriculum o nel piano di studi individuale e di cui sia in difetto. In tal caso, lo studente ha diritto alla nomina di apposita commissione d'esame.
- 5. Lo studente che in un esame finale di profitto non ottenga la votazione minima di 18/30, o si ritiri, potrà ripetere l'esame nell'appello immediatamente successivo.
- 6. La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto. Essa può essere annotata mediante un giudizio sul verbale (secondo i casi: ritirato o respinto), non è inserita nel curriculum dello studente, pertanto non influisce sulla media della votazione finale.
- 7. Nel caso in cui lo studente ritenga di interrompere l'esame prima della sua conclusione viene riportata esclusivamente sul verbale la notazione: "ritirato".
- 8. Nel caso in cui lo studente venga "respinto", non potrà sostenere l'esame nell'appello successivo della medesima sessione.

Art. 17/2 - Commissione degli esami di profitto

- 1. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da tre docenti, tra cui il docente responsabile delle disciplina in qualità di presidente, designata dal Direttore dell'Accademia.
- 2. In caso di prove d'esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati i docenti titolari degli insegnamenti o moduli partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.
- 3. I lavori della Commissione si svolgono sotto la responsabilità del Presidente. Il Presidente stabilisce altresì se i membri debbano operare congiuntamente o possano operare anche singolarmente. In ogni caso, la responsabilità della valutazione finale deve essere collegiale.
- 4. La verbalizzazione dell'esito dell'esame finale di profitto è effettuata dal Presidente della Commissione che la sottoscrive. Lo studente ne prende atto sottoscrivendola a sua volta.
- 5. La valutazione conclusiva dell'esame di profitto viene trascritta sia sul verbale che sul libretto personale dello studente

Art. 17/3 - Ammissione ai corsi di studio

1. Per accedere ai corsi di studio della Rome University of Fine Arts è necessario aver conseguito un titolo di Scuola superiore quinquennale; in via transitoria, e fino alla chiusura dei contingenti, possono accedere ai corsi di studio dell'Accademia studenti in possesso del Diploma di Maturità

- artistica quadriennale: in tale caso l'Accademia potrà quantificare debiti formativi che lo studente dovrà assolvere entro il primo anno di corso.
- 2. I corsi di studio presso la Rome University of Fine Arts sono ad accesso programmato e ad accesso libero subordinato, comunque, a prerequisiti riconosciuti attraverso prove di accesso.
- 3. I corsi ad accesso programmato prevedono una limitazione dei posti disponibili per gli studenti. L'ammissione ai corsi di studio programmato è disposta dall'Accademia previo superamento di apposite prove di accesso per titoli e/o per esami o colloqui, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la pubblicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove.
- 4. Ai fini del miglioramento dell'offerta formativa e della qualità degli studi anche tramite la corrispondenza tra numero degli studenti iscritti e numero dei posti disponibili in termini di dotazione di spazi, di attrezzature e di personale docente e non docente, il numero massimo di iscrizioni per corso viene deliberato annualmente dal Consiglio Accademico, sulla base delle relazioni tecniche, predisposte dalle strutture didattiche competenti, che evidenzieranno i seguenti elementi:
 - a) disponibilità dei docenti;
 - b) disponibilità di aule e laboratori;
 - c) monitoraggio delle immatricolazioni negli ultimi cinque anni;
 - d) monitoraggio dei diplomi rilasciati negli ultimi cinque anni;
- 5. Le procedure delle prove di accesso ai corsi di studio che prevedono un numero massimo di posti disponibili sono disciplinate dalle strutture didattiche competenti. Tali procedure sono pubblicate nel Manifesto degli Studi. Le strutture didattiche competenti possono stabilire contingenti di candidati esentati dall'eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti. I risultati di ammissione sono pubblicati all'Albo dell'Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell'esito dell'ammissione.
- 6. I corsi di studio ad accesso libero sono tuttavia subordinati al possesso di prerequisiti riconosciuti attraverso prove di ammissione. Le strutture didattiche competenti definiscono e disciplinano le prove di ammissione ai singoli corsi di studio ad accesso libero e possono stabilire contingenti di candidati esentati dall'eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti: il Diploma quinquennale ISA e la maturità artistica costituiscono titolo di accesso diretto. Procedure di ammissione ed esenzioni sono pubblicate sul Manifesto degli Studi.
- 7. La Commissione per le prove di ammissione di ogni singolo corso di studio è proposta dal responsabile della struttura didattica competente ed approvata dal Direttore dell'Accademia. Per ogni seduta o sessione di lavoro della Commissione è redatto apposito verbale da firmarsi dai componenti la Commissione. Le strutture didattiche competenti forniscono informazioni sulla tipologia delle prove di ammissione che vengono altresì pubblicate sul sito dell'Istituto almeno trenta giorni prima del loro svolgimento.

- 8. I risultati di ammissione prevedono tre valutazioni possibili: ammissione, non ammissione, ammissione con debito. Nel caso di ammissione con debito la commissione preciserà le modalità di assolvimento del debito attraverso un percorso propedeutico obbligatorio entro il primo anno accademico.
- 9. I risultati di ammissione sono pubblicati sull'Albo dell'Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell'esito dell'ammissione.

Art. 17/4 - Accertamento della preparazione iniziale

1. I Regolamenti Didattici dei singoli corsi di studio definiscono i requisiti per l'ammissione ai corsi, consistenti nelle conoscenze ed abilità che gli studenti debbono possedere per garantire un normale percorso di studi, ed individuano altresì i titoli di studio rilasciati dal sistema scolastico per i quali siano necessarie opportune prove per l'accertamento della preparazione iniziale e per la determinazione di eventuali obblighi formativi.

Art. 17/5 - Prova finale di Diploma

- 1. I contenuti e le caratteristiche artistico-culturali delle prove finali di Diploma di I e II livello, di Specializzazione, di Perfezionamento, di Corsi di Formazione alla Ricerca artistica, di Master Accademici, sono definiti dal regolamento delle strutture didattiche di riferimento approvato dal Consiglio Accademico.
- 2. Le prove finali di Diploma debbono comunque presentare le seguenti caratteristiche:
 - a) un aspetto di produzione e ricerca artistica specifica delle discipline d'indirizzo;
 - b) un aspetto di ricerca storico-teorica o metodologica, ovvero tecnico-artistica secondo connotazioni, contenuti e finalità delle specifiche discipline e comunque coerenti con il sapere artistico.
- 3. Per tutte le prove finali di diploma sono previsti almeno tre appelli, uno per ogni sessione di esame, e dovranno concludersi entro il 30 aprile dell'A.A. successivo.
- 4. Per poter sostenere la prova finale di diploma lo studente deve:
 - a) aver frequentato il rispettivo corso di studio, avendo superato tutti i prescritti esami conclusivi di profitto e maturato conseguentemente il corrispondente numero di crediti;
 - b) aver adempiuto a tutte le attività formative previste dall'Ordinamento didattico del Corso di Studio con il relativo conseguimento dei CFA;
 - c) essere in regola con il pagamento delle tasse d'iscrizione e dei contributi.
- 5. Per partecipare agli appelli degli esami di diploma nelle diverse sessioni, lo studente deve presentare domanda al Direttore entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico e provvedere al versamento dell'indennità della prova finale di Diploma stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Per gravi e giustificati motivi il Direttore può accogliere domande presentate oltre la scadenza dei termini e comunque almeno venti giorni prima della data di discussione delle tesi.

- 6. La prova finale si svolge di norma attraverso la discussione, davanti ad apposita commissione giudicatrice formata da almeno tre docenti, di una copia della tesi che deve essere consegnata presso la Segreteria didattica dell'Accademia entro il termine stabilito dal Direttore completa delle firme del docente della tesi e del docente responsabile del progetto artistico.
- 7. La prova finale del Diploma di I livello consiste in:
 - a) una tesi di carattere artistico-progettuale consistente nella produzione di elaborati su un tema specificamente assegnato dal docente del corso della disciplina d'indirizzo cui lo studente risulta iscritto;
 - b) una tesi di carattere storico-teorico o metodologico o tecnico-artistico, sotto forma di saggio breve, in una delle discipline comprese nel curriculum didattico o nel piano personale di studi.
 L'eventuale materiale di produzione artistica allegato alla tesi sarà funzionale allo specifico carattere della tesi.
- 8. La prova finale di Diploma di II livello consiste nella discussione, davanti ad apposita commissione giudicatrice formata da almeno tre docenti, di una tesi costituita da una produzione artistica originale su specifico progetto integrato sotto l'aspetto laboratoriale, storico-critico e metodologico svolta sotto la giuda di due relatori, uno per la parte artistica, l'altro per la parte teorico-storico-critico o metodologica.
- 9. La prova finale del Corso di Specializzazione consiste nella realizzazione di un progetto artistico e teorico-critico sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico a cura di due differenti relatori, che dimostri la preparazione artistica e le capacità operative connesse alla specifica professionalità, discussa davanti ad una commissione di almeno tre docenti.
- 10. La prova finale del Corso di Formazione alla Ricerca Artistica consiste nella realizzazione di un progetto di ricerca approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e/o di una tesi di Dottorato originale, discussi pubblicamente davanti ad una commissione formata dai docenti del corso, dagli eventuali membri esterni all'istituzione esperti nell'area disciplinare di riferimento, nominata dal Direttore dell'Accademia.
- 11. La prova finale del Master Accademico consiste nella realizzazione di un progetto artistico e teorico-critico finalizzato agli obiettivi formativi del Master, approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico sotto la cura di due relatori, che dimostri l'acquisita preparazione artistico-professionale inerente le finalità dal corso, e discusso davanti ad una commissione di almeno tre docenti.
- 12. Il Relatore della prova finale deve essere, o essere stato al momento dell'assegnazione della tesi, un docente dell'Accademia.
- 13. Il Docente relatore è tenuto a motivare e garantire il carattere artistico e/o scientifico e/o storicocritico e/o metodologico della ricerca svolta dallo studente, rendendone conto in sede di discussione della tesi onde porre la commissione giudicatrice in condizione di esprimere una valutazione oggettiva.

Al fine di garantire una compiuta preparazione dello studente, il Relatore della tesi di carattere artistico-progettuale non può essere il medesimo della tesi di carattere teorico o storico-critico o metodologico.

- 14. Il regolamento delle strutture didattiche di riferimento contemplerà la possibilità che, per sostenere la tesi in una determinata disciplina, questa debba o possa essere biennalizzata.
- 15. Per la prova finale di Diploma di I e II livello, l'argomento di tesi deve essere assegnato dal professore relatore all'inizio dell'ultimo anno accademico.
- 16. Per la prova finale di Diploma di I e II livello è data facoltà al docente di presentare al candidato una rosa di argomenti sui quali svolgere la tesi. Comunque, in nessun caso, un docente è autorizzato ad accogliere argomenti di tesi non ritenuti pertinenti alle finalità culturali della disciplina.
- 17. Nello svolgimento dell'argomento di tesi lo studente è tenuto a seguire rigorosamente l'impianto metodologico-culturale definito nonché il piano di lavoro impostato con i docenti relatori, comprese le previste revisioni e aggiornamenti. La mancata ottemperanza di ciò autorizza il docente, o i docenti relatori, a ritirare l'argomento di tesi e a respingere il lavoro dello studente con provvedimento formale al responsabile della struttura didattica di riferimento.
- 18. La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi. Alla prova finale viene assegnato, dalla commissione giudicatrice, un punteggio complessivo da zero a dieci punti che va a sommarsi alla votazione di ammissione data dalla media dei voti conseguiti negli esami di profitto. Il punteggio a disposizione delle commissioni giudicatrici viene assegnato per il cinquanta per cento alla tesi di carattere artistico-espressivo e per il cinquanta per cento alla tesi di carattere storicoteorico o metodologico. La proposta di votazione finale viene avanzata alla commissione giudicatrice dai professori relatori. Nel caso di raggiungimento del punteggio di 110, su proposta del Presidente e su parere unanime della Commissione giudicatrice, può essere assegnata la lode nonché la eventuale segnalazione, in casi di assoluta e riconosciuta unanime eccellenza, della menzione di "studente eccellente" che viene riportata sul verbale di tesi e trasmessa al Consiglio Accademico per i riconoscimenti di merito.
- 19. Le Commissioni giudicatrici sono composte ad eccezione di quelle relative alla prova finale del Corso di Formazione alla Ricerca Artistica formate da tutti i docenti del corso da almeno tre docenti compresi i docenti relatori e vengono nominate dal Direttore dell'Accademia. Per ogni commissione viene nominato inoltre un docente supplente.
- 20. Il Presidente delle Commissioni giudicatrici della prova finale è il Direttore o un suo delegato. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della commissione in qualità di correlatori, senza diritto di voto, esperti e ricercatori esterni. Della Commissione fanno sempre parte i professori relatori.
- 21. La prova finale è sempre individuale. Il docente relatore può motivare lavori di tesi collettive (fino ad un massimo di due studenti) sul medesimo tema o argomento chiedendone autorizzazione ai responsabili delle strutture didattiche di riferimento. In ogni caso, il singolo studente, che deve

- indicare chiaramente le parti specificamente elaborate del lavoro di ricerca, otterrà comunque una valutazione individuale.
- 22. Nella prova finale lo studente è approvato se consegue una votazione minima di 70/110. Nel caso di esito negativo la commissione giudicatrice stabilisce il periodo minimo che deve intercorrere fra la data della prova fallita e il successivo appello cui può presentarsi.
- 23. I verbali dell'esame finale di Diploma, nei quali vengono riportate le valutazioni dei professori relatori e della Commissione, sono sottoscritti da tutti i componenti la Commissione giudicatrice partecipanti alla seduta.
- 24. Lo studente che abbia concluso il proprio ciclo di esami e debba sostenere esclusivamente l'esame finale dovrà pagare una quota annua fissata dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, comunque inferiore a quella ordinaria.

Capo IV - QUALITÀ DELLA DIDATTICA

Art. 18 - Attività di orientamento

- 1. L'attività di orientamento si svolge in entrata, in modo da garantire allo studente una scelta ragionata e consapevole del corso di studio corrispondente all'interesse e alla vocazione dell'utente, e in uscita, in modo da fornire ai Diplomati, per quanto possibile, un utile inserimento nelle attività professionali sul territorio.
- 2. L'attività di orientamento viene svolta sulla base di un piano annuale di orientamento predisposto da uno specifico servizio di orientamento e tutorato attivato dall'Accademia ed approvato dal Consiglio Accademico. Il servizio viene realizzato da un apposito gruppo di lavoro coordinato da un docente responsabile designato dal Consiglio Accademico. Il piano viene attuato in entrata con la collaborazione degli istituti di istruzione secondaria di II grado disciplinata da convenzioni e accordi e, in uscita, con attività di tirocinio e stages presso Istituti e aziende attinenti gli ambiti d'interesse dell'Accademia, previa stipula di convenzioni.
- 3. Lo svolgimento di attività didattiche integrative di orientamento rientra nei compiti istituzionali dei docenti.
- 4. L'Accademia organizza altresì attività di tutorato dirette a:
 - a) contribuire all'orientamento degli studenti nel corso degli studi;
 - b) migliorare la qualità delle condizioni di studio e di apprendimento;
 - c) favorire la riduzione degli abbandoni, della durata media degli studi e il numero dei fuori corso, migliorando, nell'insieme, le caratteristiche qualitative della didattica;
 - d) rimuovere gli ostacoli ad una proficua attività di studio e ad un'attiva partecipazione ai processi formativi accademici.
- 5. L'attività di tutorato viene svolta sinergicamente all'attività di orientamento sulla base di un piano annuale predisposto da uno specifico servizio di orientamento e di tutorato attivato

- dall'Accademia ed approvato dal Consiglio Accademico. Il servizio viene realizzato da un apposito gruppo di lavoro e secondo le modalità di cui al precedente comma 2.
- 6. Annualmente il Consiglio Accademico approva il piano individuale di attività didattiche integrative di tutorato e orientamento avendo cura che gli impegni siano equamente distribuiti tra i docenti.
- 7. Le attività aggiuntive per attività di orientamento possono essere attribuite solo ai docenti che accettino gli impegni aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti alla generalità dei docenti.
- 8. Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto di autonomia dell'Accademia, le attività di orientamento e tutorato sono disciplinate da apposito regolamento e possono essere supportate da collaboratori amministrativi.

Capo V - RESPONSABILITÀ DIDATTICHE

Art. 19 - Individuazione delle responsabilità

- 1. Le attività didattiche, formative ed integrative sono programmate, organizzate e gestite da strutture, organi e soggetti su cui ricade la responsabilità di una efficace attuazione dei fini istituzionali dell'Accademia.
- 2. Le responsabilità sono attribuite:
 - a) al Consiglio Accademico, per la programmazione ed il coordinamento delle iniziative didattiche:
 - b) ai Dipartimenti, Scuole e Corsi di studio;
 - c) ai docenti per lo svolgimento delle attività d'insegnamento nei limiti delle disposizioni e dei programmi dalle strutture didattiche competenti.

TITOLO XI STUDENTI

Capo I - NORME GENERALI

Art. 20 - Rapporto formativo

1. Con l'iscrizione lo studente s'impegna a versare tasse, contributi ed indennità previste dal Manifesto degli Studi per l'intero anno accademico, a seguire lezioni ed insegnamenti, a partecipare alle attività formative e laboratoriali previste, ad assolvere eventuali debiti formativi dipendenti da una non adeguata preparazione d'accesso, a superare le prove di accertamento del profitto per il numero di crediti previsti dal piano annuale degli insegnamenti. Assume altresì l'impegno ad osservare i regolamenti e le disposizioni interne dell'Accademia.

- 2. L'iscrizione ai corsi di Diploma di I e II livello e di specializzazione si può ottenere solo in qualità di studente.
- 3. Sono altresì equiparati agli studenti iscritti gli studenti ospiti nell'ambito di programmi di scambi internazionali, gli iscritti ai Corsi di Formazione alla Ricerca Artistica, ai Master accademici e ai corsi di Perfezionamento.
- 4. Gli studenti equiparati di cui al precedente comma 3 sono esclusi dall'elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.
- 5. Non è ammessa la contemporanea iscrizione a più corsi di Diploma, Diploma Specialistico e Corso di Formazione alla Ricerca artistica, né è ammessa la contemporanea iscrizione a corsi di Diploma di diverso livello.
- 6. Lo studente può essere iscritto ad un determinato Corso di Diploma di I o II livello, di Diploma Specialistico o di Master in qualità di studente regolare ovvero di studente fuori corso. Lo studente è iscritto in qualità di regolare ad un determinato anno di corso quando gli anni di carriera accademica non superano gli anni della durata ordinaria del corso. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia ultimato la frequenza e gli esami di profitto né abbia acquisito i crediti necessari al conseguimento del titolo entro la durata ordinaria del corso di studi.

Art. 21 - Immatricolazioni

- 1. Le domande di immatricolazione ai corsi di Diploma di I e II livello, di Specializzazione, di Master e Perfezionamento sono indirizzate al Direttore dell'Accademia e debbono contenere le generalità complete secondo quanto previsto dal Manifesto annuale degli Studi.
- 2. La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico e pubblicati sul Manifesto annuale degli Studi. Il Direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo.

Art. 21/1 - Iscrizioni e libretti accademici personali

- 1. Negli anni accademici successivi a quelli di immatricolazione, lo studente rinnova l'iscrizione al corso di studio mediante presentazione di specifica modulistica ed il versamento entro il termine stabilito pubblicato sul Manifesto annuale degli Studi.
- 2. Il rinnovo dell'iscrizione effettuato oltre il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere autorizzato dal Direttore dell'Accademia.
- 3. Lo studente che ha ottenuto l'immatricolazione, o l'iscrizione ad anni accademici successivi a quelli d'immatricolazione non ha diritto in nessun caso alla restituzione di tasse, contributi ed indennità versate, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.
- 4. Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico personale valido per tutta la durata della sua permanenza in Accademia in qualità di studente ed efficace come:

- a) documento di riconoscimento all'interno dell'Accademia e nei rapporti con le strutture e gli uffici del diritto allo studio;
- b) documento contenente il percorso didattico dello studente;
- c) documento comprovante l'iscrizione all'Accademia.
- 5. Il libretto accademico personale non è invece valido come documento comprovante gli esami sostenuti.
- 6. Ai soli fini di riconoscimento o di accesso ai servizi accademici può essere rilasciato un tesserino o una carta magnetica.
- 7. Lo studente che non abbia ottenuto l'immatricolazione, o l'iscrizione ad anni accademici successivi, non può compiere alcun atto di carriera accademica.
- 8. Gli atti di carriera accademica compiuti in difetto di immatricolazione, o iscrizione, sono nulli.

Art. 21/2 - Immatricolazione in base a titolo di studio straniero

- L'Accademia applica le disposizioni generali sull'ammissione ai corsi accademici dei cittadini stranieri e dei cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, nonché le disposizioni applicative periodicamente emanate dal MIUR.
- 2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, il Consiglio Accademico:
 - a) determina il numero massimo di studenti stranieri ammissibili al primo anno di corso per ogni anno accademico e per ogni corso di studio, su proposta delle strutture didattiche e dei servizi competenti per gli scambi internazionali;
 - b) approva, dietro proposta delle strutture didattiche, le modalità di svolgimento delle prove di accesso;
 - c) emana ogni altra disposizione diretta ad attuare disposizioni europee e nazionali in materia, nonché a favorire l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nella struttura accademica.
- 3. La domanda di immatricolazione dello studente in possesso di titolo di studio straniero è accolta alle seguenti condizioni:
 - a) che dalla documentazione pervenuta e dalla dichiarazione di valore del titolo di studio straniero resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per il territorio risulti che il titolo di studio conseguito consenta l'accesso, presso le Accademie del paese di provenienza, al corso di studi corrispondente a quello che lo studente ha scelto di frequentare in Accademia; ovvero, qualora tale corso non esista, ad un corso di studi affine o appartenente ad area disciplinare analoga a quella cui appartiene il corso accademico prescelto. In quest'ultimo caso, allo studente potranno essere assegnati debiti formativi propedeutici da assolvere entro il primo anno di iscrizione;

- b) che il titolo di studio straniero sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima prevista dalla disposizioni ministeriali in vigore ai fini dell'ammissione agli studi accademici.
- 4. Apposita Commissione di valutazione, composta da docenti e designata dal Consiglio Accademico, provvederà annualmente alla verifica di congruità dei titoli di studio stranieri proponendo, di fronte a piani di studio diversificati, gli eventuali debiti formativi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia. Le risultanze sono soggette all'approvazione del Consiglio Accademico.

Art. 21/3 - Iscrizione di Diplomati

- 1. I Diplomati di I e II livello possono chiedere iscrizione ad altro Corso di Diploma di I e II livello. Il Consiglio Accademico procede al riconoscimento dei crediti e/o debiti pregressi.
- 2. La domanda deve essere presentata secondo i tempi previsti nel Manifesto degli Studi per le iscrizioni ordinarie.
- 3. Non è consentita l'iscrizione ad un corso per il conseguimento di un titolo identico per nome, durata e indirizzo a quello già posseduto, neppure nel caso in cui trattasi di curriculum di studi diverso da quello seguito per il conseguimento del titolo accademico posseduto.
- 4. Salvo diversa disposizione della struttura didattica competente, i diplomati non sono soggetti alle prove di ammissione previste se non per le discipline d'indirizzo.

Art. 21/4 - Iscrizione a corsi d'insegnamento singoli

- 1. Nel caso di particolari convenzioni con altre istituzioni accademiche e/o universitarie internazionali sono ammesse iscrizioni a corsi singoli fino ad un massimo di cinque per anno accademico. La domanda deve essere presentata dagli interessati entro i termini previsti per le iscrizioni ordinarie.
- 2. Gli iscritti a corsi singoli possono ottenere un certificato degli studi compiuti con l'indicazione degli esami sostenuti e dei CFA acquisiti.
- 3. L'iscrizione ai singoli corsi comporta il pagamento di tasse e contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
- 4. È possibile l'iscrizione a singoli corsi come uditori. Una tassa, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, darà diritto alla frequenza di massimo cinque corsi.

Art. 21/5 - Curricula e piani di studio individuali

- 1. L'Ordinamento didattico di Corso di Studio può prevedere opportune articolazioni del percorso formativo costituenti i "curricula".
- 2. Lo studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali specificamente descritti e motivati, nel primo anno di corso presenta alla struttura didattica competente domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile con l'Ordinamento

- didattico del corso di studi. Il piano di studi ha validità per l'intera durata del corso di studi cui si riferisce.
- 3. Durante il percorso di studio lo studente può modificare il piano di studi iniziale soltanto nel settore delle discipline affini o integrative. Le modifiche non potranno superare i tre corsi per il I livello e due per il II livello. L'approvazione del piano di studi individuale viene effettuata dalla struttura didattica competente.
- 4. I termini per la presentazione della domanda e per la sua approvazione sono stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico e sono pubblicati nel Manifesto degli Studi.

Capo II - MOBILITÀ STUDENTESCA ESTERNA E INTERNA

Art. 22 - Trasferimento ad altre Accademie

- 1. Lo studente può trasferirsi ad altra Accademia presentando domanda al Direttore didattico all'inizio di ogni anno accademico (entro il 30 settembre) purché l'istanza sia accompagnata, ove richiesto dall'Accademia di destinazione, da documento comprovante la disponibilità dell'Accademia ospitante ad accogliere la domanda.
- 2. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento ad altra Accademia lo studente interrompe la carriera scolastica presso la Rome University of Fine Arts, salvo che non abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di trasferimento.
- 3. L'accettazione del trasferimento ad altra Accademia non comporta alcun rimborso di tasse, contributi ed indennità versate dallo studente.
- 4. Lo studente trasferito ad altra Accademia porta con sé il curriculum accademico svolto, con relativi esami di profitto sostenuti e CFA acquisiti.

Art. 22/1 - Trasferimenti da altre Istituzioni

- 1. La domanda di trasferimento da altra Istituzione di pari livello, anche da quelle straniere, indirizzata al Direttore, deve pervenire alla Rome University of Fine Arts entro il 30 settembre di ogni anno accademico.
- Alla domanda di trasferimento da altra Istituzione deve essere allegato il curriculum scolastico svolto, con relativi esami sostenuti e CFA acquisiti. Potrà inoltre essere richiesto di allegare alla domanda, a cura degli organismi direttivi, dettagliato programma per ogni singola disciplina seguita corredato dal monte orario di insegnamento.
- 3. Il Consiglio Accademico, che ha facoltà di nominare una apposita commissione, delibera il riconoscimento degli studi svolti presso l'Istituzione di provenienza, con l'indicazione:
 - a) di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeuticità allorquando si riscontrino elementi di non congruità tra curricula pregressi e piani di studio attivi presso la Rome University of Fine Arts;

- b) di eventuali crediti formativi allorquando si riscontrino eccedenze fra curricula pregressi e piani di studio attivati dalla Rome University of Fine Arts.
- 4. Gli studenti che richiedono il trasferimento da altre Istituzioni debbono comunque essere in possesso del titolo di studi richiesto per l'accesso ai diversi indirizzi.
- 5. I crediti formativi vengono conformati ai CFA della Rome University of Fine Arts.

Art. 22/2 - Passaggi di corso

- 1. È consentito allo studente il passaggio da un indirizzo di studio ad un altro del medesimo livello, previa domanda inoltrata al Direttore dell'Accademia entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi.
- 2. Il passaggio da un indirizzo all'altro è consentito solo in senso orizzontale. I CFA acquisiti vengono riconosciuti ai fini del nuovo indirizzo didattico scelto solo se in esso previsti, fermo restando l'obbligo dello studente di assolvere tutti gli insegnamenti, di base e caratterizzanti, per l'intera durata del nuovo indirizzo. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio possono subordinare, in casi specifici, il trasferimento al superamento di una prova di ammissione e regoleranno nello specifico eventuali modifiche al presente articolo.
- 3. Meccanismi di passaggio e prove di ammissione saranno recepite nel Manifesto degli Studi.

Art. 23 - Riconoscimento degli studi pregressi

- 1. È consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trova in una delle seguenti condizioni:
 - a) in possesso di titolo universitario;
 - b) in possesso di titoli accademici conseguiti all'estero;
 - c) in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accademici.
- 2. L'eventuale riconoscimento deve avvenire mediante:
 - a) presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con l'indicazione degli esami di profitto sostenuti;
 - b) presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto;
 - c) presentazione della certificazione ufficiale dell'istituzione equipollente di provenienza.
- 3. Il riconoscimento può avvenire mediante:
 - a) la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didatticoformative eguali o affini a quelle previste dai piani di studio dell'Accademia, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto;
 - b) la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didatticoformative, senza convalida dell'esame di profitto conseguito, con l'obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto sostitutivi della votazione precedentemente conseguita.

- 4. Esami e crediti formativi conseguiti in attività Socrates/Erasmus e in scambi internazionali oggetto di convenzione vengono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello studente.
- 5. Ogni riconoscimento deve essere confermato dal Consiglio Accademico (o da una struttura da questi delegata).

Art. 24 - Sospensione e interruzione temporanea degli studi

- 1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie straniere ovvero nel caso di ammissione ad altro corso di Specializzazione o di Dottorato di ricerca.
- 2. Lo studente ha, inoltre, la facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di maternità, ricovero ospedaliero superiore a quattro mesi continuativi o in caso di gravi cause documentate e dimostrabili. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto.
- 3. Oltre a quanto previsto dai commi 1. e 2., lo studente ha facoltà di interrompere gli studi. Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente deve presentare domanda al Direttore dell'Accademia allegando:
 - a) curriculum accademico svolto;
 - b) versamento di una quota di tasse e contributi, stabilita dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per ogni annualità di interruzione di studi;
 - c) versamento di tasse, contributi ed oneri dovuti per l'anno accademico in cui viene presentata la domanda (qualora l'interruzione degli studi superi i tre anni l'amministrazione dell'Accademia potrà definire una somma di rientro forfetaria.

Art. 24/1 - Rinuncia agli studi

- 1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi ed immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso.
- 2. La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito, senza condizioni o clausole limitative.
- 3. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell'inefficacia della carriera a seguito della rinuncia.

Art. 24/2 - Decadenza della qualifica di studente

1. Lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione al corso di studi accademici per cinque anni decade dalla qualifica di studente.

- 2. Decade dalla qualifica di studente anche lo studente che, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbia tuttavia superato esami di profitto per l'anno in corso.
- 3. Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuti. Tali certificazioni debbono contenere l'informazione sulla decadenza nella quale è in corso lo studente.
- 4. Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l'obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati.
- 5. La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di Diploma; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati.

Art. 24/3 - Cessazione della qualifica di studente

- 1. La qualifica di studente iscritto all'Accademia cessa per:
 - a) conseguimento del titolo di studio;
 - b) trasferimento ad altra Accademia;
 - c) rinuncia agli studi;
 - d) decadenza.

Capo III - TITOLI ACCADEMICI

Art. 25 - Rilascio dei Diplomi accademici

- 1. I titoli di studio aventi valore legale conferiti dalla Rome University of Fine Arts vengono rilasciati dal Direttore.
- 2. Le pergamene rappresentative del titolo finale vengono sottoscritte, oltre che dal Direttore, anche dal Direttore amministrativo. Le autorità preposte alla firma dei diplomi sono quelle in carica alla data del rilascio dei diplomi stessi.

Art. 25/1 - Riconoscimento di titoli accademici stranieri

- 1. Quando il titolo straniero di cui si chiede il riconoscimento è previsto da specifici accordi internazionali che contemplano l'equiparazione dei titoli dei due paesi, l'Accademia procede al riconoscimento mediante semplice istruttoria diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dall'accordo ed all'emanazione di decreto direttoriale di riconoscimento a condizione che il piano di studi non sia difforme per un numero di discipline superiore ad un terzo. In questo caso l'ammissione avverrà con l'identificazione delle discipline e dei crediti suppletivi da acquisire.
- 2. La richiesta di equipollenza è limitata ai corsi di I Livello.

- 3. In tutti i casi in cui non ricorra la situazione di cui al comma 1, il riconoscimento viene effettuato dall'Accademia attraverso procedimento di valutazione discrezionale dei programmi dettagliati inerenti le singole attività didattiche e formative delle quali si chiede il riconoscimento.
- 4. Le domande di riconoscimento possono essere presentate al Direttore in qualunque periodo dell'anno.
- 5. L'interessato al riconoscimento di titolo straniero è tenuto a presentare, oltre al titolo straniero in originale e in traduzione in lingua italiana, altri documenti di rito:
 - a) certificazione degli esami di profitto sostenuti con l'indicazione della valutazione conseguita e gli eventuali crediti formativi acquisiti;
 - b) programmi dettagliati degli insegnamenti svolti e di ogni altra attività didattico-formativa seguita;
 - c) il titolo di Scuola superiore che ha consentito l'iscrizione all'Accademia.
- 6. Apposita Commissione di valutazione, designata dal Consiglio Accademico, provvede all'esame delle domande ed alla stesura della relazione di riconoscimento o meno dell'equipollenza del titolo. Il Consiglio Accademico delibera in via definiva il provvedimento; il Direttore emana il decreto di riconoscimento dell'equipollenza.
- 7. Qualora il riconoscimento dell'equipollenza non abbia acquisito parere favorevole, il Consiglio Accademico può pronunciarsi in favore di un riconoscimento parziale del curriculum degli studi.

Art. 25/2 - Rilascio di titoli congiunti

- 1. L'Accademia, previa autorizzazione ministeriale, può rilasciare titoli congiunti con altre istituzioni accademiche, universitarie o dell'Alta Formazione Artistica e Musicale italiane o straniere.
- 2. L'Accademia, sentito il MIUR, definisce le modalità didattico-organizzative e le procedure amministrative per il mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei relativi CFA con le altre istituzioni di cui al comma 1 ai fini del conferimento di un titolo unico avente il medesimo valore per l'Accademia e le altre istituzioni, mediante opportune convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione su parere favorevole del Consiglio Accademico.
- 3. Il titolo viene conferito dalle Accademia convenzionate, dietro autorizzazione ministeriale, e rilasciato, congiuntamente, dai rispettivi Direttori o vertici accademici.

Art. 25/3 - Certificazioni dei titoli di studio

1. Al conseguimento del titolo di studio viene rilasciato all'interessato il Diploma accademico di I livello, di II livello, di Specializzazione, di Corso di Formazione alla Ricerca artistica e di Master accademico in originale.

Art. 25/4 – Altre Certificazioni

1. La Segreteria studenti rilascia, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti,

- fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.
- 2. L'Accademia rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato redatto in duplice lingua (in italiano e in inglese) e riporta le principali indicazioni relative al "curriculum" specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo, nonché la valutazione secondo la scala ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).
 - Il modello di "Diploma Supplement" è quello sviluppato da UNESCO/CEPES e Commissione Europea, recepito dalla normativa italiana ed eventuali successive modifiche.

Capo IV - SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI STUDENTI

Art. 26 - Sanzioni disciplinari

- 1. Spetta al Direttore ed al Consiglio Accademico la giurisdizione disciplinare sugli studenti che viene esercitata anche per fatti compiuti dagli studenti al di fuori della sede dell'Accademia quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore dell'istituzione senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.
- 2. Le sanzioni che possono essere comminare al fine di mantenere la disciplina, sono le sequenti:
 - a) ammonizione;
 - b) interdizione temporanea da uno o più corsi;
 - c) sospensione da uno o più esami di profitto per un determinato periodo;
 - d) espulsione temporanea dall'Accademia, fino ad un massimo di tre anni, con conseguente perdita degli appelli d'esame;
 - e) radiazione dell'Accademia.
- 3. Le sanzioni di cui alla lettera a) del precedente comma vengono applicate dal Direttore, previa audizione dello studente. Le sanzioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) spettano al Consiglio Accademico a seguito di una relazione del Direttore.
- 4. Nei casi previsti di cui alle lettere b), c), d) ed e), lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio Accademico, al quale può presentare memoria difensiva scritta o chiedere audizione.
- 5. Le deliberazioni del Consiglio Accademico vengono rese esecutive dal Direttore con proprio decreto.
- 6. Le sanzioni disciplinari vengono registrate nella carriera accademica dello studente.
- 7. La radiazione dall'Accademia comporta la comunicazione dell'addebito alle altre istituzioni accademiche.

TITOLO XII

DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 27 - Diritto allo studio

- 1. L'Accademia persegue l'obiettivo di agevolare l'acceso agli studi accademici e di agevolare la fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli mediante l'organizzazione di servizi didattici integrativi e un insieme di interventi anche di natura economica.
- 2. L'Accademia provvede all'attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli enti a ciò preposti.
- 3. L'Accademia disciplina le modalità di concessione delle borse di studio di cui al comma 1 del presente articolo, attraverso:
 - a) bandi di concorso per attività di collaborazione part-time degli studenti a supporto del funzionamento delle strutture accademiche (aiuto tecnici di laboratorio e aiuto tecnici dei servizi);
 - b) bandi di concorso per l'esonero totale o parziale del pagamento dei contributi di frequenza.
- 4. La regolamentazione di cui al precedente comma viene approvata dal Consiglio Accademico ed inviata al Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza. Viene emanata con decreto direttoriale.

Art. 28 - Studenti diversamente abili

1. L'Accademia garantisce la partecipazione alle attività didattico-formative agli studenti diversamente abili ponendo in essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti.

TITOLO XIII COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ

Art. 29 - Comunicazione

- 1. L'Accademia, sentite le strutture didattiche interessate, adotta opportune modalità d'informazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti.
- 2. Il Consiglio Accademico, su proposta del Servizio di tutorato e orientamento, adotta ogni anno accademico un piano della comunicazione esterna ed interna in modo da rendere agevole il reperimento delle informazioni da parte dell'utenza reale e potenziale.
- 3. Le informazioni vengono fornite mediante:
 - a) comunicazioni scritte a cura degli uffici dell'Accademia;
 - b) comunicazioni a mezzo di pubblicazioni curate dal Servizio tutorato e orientamento;

- c) comunicazioni mediante mezzi d'informazione di massa a cura della Direzione e della Presidenza dell'Accademia;
- d) comunicazioni per via telematica a cura del Servizio tutorato e orientamento.

TITOLO XIV ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Art. 30 - Entrata in vigore, modifiche ed integrazioni

- 1. Il presente Regolamento, è deliberato dal Consiglio Accademico ed è approvato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, una volta accertata la coerenza degli Ordinamenti didattici con i requisiti prescritti dai Decreti ministeriali. In seguito all'approvazione del Ministero, il Regolamento è adottato con decreto del Direttore ed entra in vigore con la pubblicazione all'Albo dell'Accademia.
- 2. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
- 3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.
- 4. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Consiglio Accademico, ed emanate con decreto del Direttore secondo le procedure previste dalle Leggi in vigore.

il Direttore arch. Fabio Mongelli

DIPARTIMENTO	SCUOLA	CORSO DI I LIVELLO	CORSO DI II LIVELLO
Dipartimento di Arti visive	Scuola di Pittura	DAPL01 - Pittura	DASL01 - Pittura
	Scuola di Scultura	DAPL02 - Scultura e Installazione	DASL02 - Scultura
	Scuola di Grafica		DASL04 – Grafica d'Arte
Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate	Scuola di Scenografia	DAPL05 - Scenografia	DASL05 - Scenografia
	Scuola di Progettazione Artistica per l'impresa	DAPL06 - Design DAPL06 - Graphic Design DAPL06 - Graphic Design Indirizzo: Comics and Illustration	DASL06 - Visual and Innovation Design
	Scuola di Nuove Tecnologie dell'arte		DASL08 – Arte Cinematografica DASL08 - Multimedia Arts and Design DASL08 - Computer Animation and Visual Effects
	Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo	DAPL11 – Cinema DAPL11 – Fotografia e Audiovisivo	

Tabella A – annessa al Regolamento Didattico dell' Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta "Rome University of Fine Arts" (R.U.F.A.) di Roma